

Esente di più bollo e registra
ex articolo 82 comma 3 e 5
Decreto Legislativo 17/2017

TRANSPLANT
SPORT CLUB



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE TRANSPLANT SPORTCLUB

Il giorno 01 del mese di GIUGNO dell'anno 2023 alle ore 20.00 si è riunita in seconda convocazione, presso la sala del RISTORANTE DA PINO a GRUMO di S. MICHELE ALL'ADIGE, l'Assemblea Straordinaria dell'associazione Transplant Sportclub per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Panizza Marco, che, constatato che sono presenti n. 15 soci aventi diritto al voto su n. 26 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Callegari Giovanna.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 16 giugno 2023, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto a seguito della PEC-MAIL pervenuta dagli uffici preposti per la verifica della documentazione necessaria per la registrazione dell'Associazione al RUNTS, come previsto dalla Riforma del Terzo settore. In particolare, è stato richiesto di indicare con maggior chiarezza una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017.

La modifica entro tale termine è fondamentale iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, degli articoli modificati del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30.

IL SEGRETARIO
(Sig. Callegari Giovanna)

IL PRESIDENTE
(Sig. Panizza Marco)

L 8 GIU. 2023

DETERMINAZIONE

di
tot
tot
Rolla
Dir.
Tot €

Registrato a CLES addi

al nr 259 Serie 3

€ ESSENTE

di cui € / per trascrizi

UFFICIO FINANZIARIO TRIBUTARIO
Castellano



Esente ai fini bollo e registro
ex articolo 82 comma 3 e 5
Decreto Legislativo 117/2017

Statuto del Transplant Sportclub

Art. 1 - Nome

1. L'associazione si chiama "Transplant Sportclub".
2. Dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e dopo l'iscrizione dell'associazione nella relativa sezione del registro, l'associazione dovrà inserire l'acronimo "APS" o "associazione di promozione sociale" nella propria denominazione. Pertanto, a partire dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore la denominazione sarà modificata come segue: "Transplant Sportclub APS" ovvero "Transplant Sportclub - Associazione di promozione sociale".

Art. 2 - Sede e durata

1. L'associazione ha sede a Vandoies (BZ), in via S. Nicolò 1/A.
2. La sede può essere spostata all'interno del territorio comunale dal Consiglio Direttivo a piacimento e secondo le esigenze.
3. L'associazione ha durata illimitata.

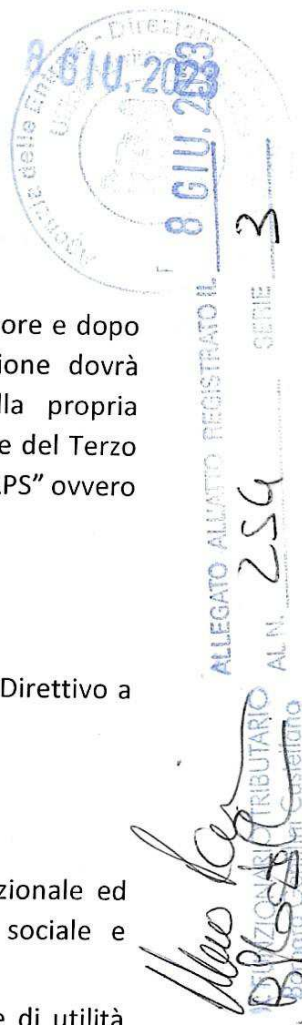
Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art. 5 D.lgs n. 117/2017 riconducibili alle lettere:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 117/2017;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) difendere e tutelare i diritti civili e sociali dei nefropatici cronici, dei dializzati e dei trapiantati di tutti gli organi e tessuti;
- b) dare vita ad azioni di carattere educativo finalizzate ad informare la comunità sulle problematiche legate alle nefropatie croniche e ai trapianti d'organo, nonché ad assicurare un aggiornamento permanente dei pazienti anche attraverso gli strumenti telematici, la stampa, la diffusione di periodici e in generale di materiale editoriale.



- 023
3. L'associazione deve stipulare per i suoi volontari un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, valida per il volontariato, nonché un'assicurazione di responsabilità civile.
 4. Tutte le cariche e le funzioni nell'associazione devono essere esercitate in modo volontario e a titolo gratuito. I volontari possono essere rimborsati solo per le spese sostenute per l'Associazione, nonché per i costi effettivi, ma solo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
 5. L'Associazione, per l'esercizio delle sue attività nell'interesse generale, si avvale principalmente del lavoro volontario dei propri associati o di persone appartenenti ad organizzazioni associate.

Art. 6 - Acquisizione della qualità di socio

1. Sono ammesse a far parte dell'associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione è a tempo indeterminato e l'adesione non può essere limitata ad un periodo di tempo specifico; il diritto di dimettersi rimane comunque inalterato. Chi vuole acquisire l'adesione, deve inviare una domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. La decisione finale sull'ammissione all'associazione viene presa dal Consiglio Direttivo dell'associazione. L'accettazione della richiesta viene comunicata al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla decisione; il nuovo socio deve essere iscritto nel registro dei soci. In caso di non ammissione, il richiedente sarà informato dei motivi della mancata ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. I candidati respinti possono presentare ricorso all'Assemblea Generale entro 30 (trenta) giorni dal rifiuto, che prenderà una decisione definitiva sull'ammissione alla prossima riunione.
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione del socio. La dichiarazione di dimissioni, che può essere fatta in qualsiasi momento, deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. L'esclusione può essere decisa dal Consiglio Direttivo se l'associato:
 - a) non rispetta lo statuto, il regolamento interno o le decisioni degli organi dell'associazione;
 - b) danneggia la reputazione dell'associazione;
 - c) se la quota associativa non viene pagata entro 60 giorni dal termine di pagamento stabilito, nonostante la richiesta di pagamento.
3. Contro l'esclusione l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere

trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. In caso di recesso di un socio per qualsiasi motivo, il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso di alcuna somma o quota del patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci iscritti nel Libro Soci che hanno versato la quota associativa annuale hanno diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le disposizioni del presente Statuto; hanno inoltre il diritto di partecipare al processo decisionale dell'Associazione presentando osservazioni e proposte agli organi. I soci hanno inoltre il diritto di partecipare a tutti i vantaggi dell'Associazione e di utilizzare le sue strutture secondo le disposizioni previste a tale scopo.
2. I soci hanno il diritto di ispezionare i libri dell'associazione. Per esercitare tale diritto, il socio deve presentare al Consiglio Direttivo un'espressa richiesta di ispezione; il Consiglio Direttivo consentirà l'ispezione entro un massimo di 15 (quindici) giorni. L'ispezione deve avvenire presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona designata dal Consiglio Direttivo.
3. I soci hanno il dovere di tutelare e promuovere gli interessi dell'Associazione, di rispettare lo statuto e le decisioni degli organi dell'Associazione e di partecipare alle riunioni. Inoltre, hanno il dovere di lasciare all'Assemblea Generale dell'Associazione la decisione di tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo e di riconoscere e rispettare le decisioni da essa prese. I soci hanno l'obbligo di pagare la quota associativa nella misura e nella forma stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea Generale (abbreviato AG)
 - b) il Consiglio Direttivo (abbreviato CD)
 - c) l'organo di controllo nominato al verificarsi delle circostanze previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore

Art. 10 - Durata del mandato

1. Gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti dopo la scadenza del mandato.
2. L'elezione degli organi dell'associazione si effettua secondo l'art. 15 del presente statuto.

Art. 11 - L'Assemblea Generale (AG)

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione, può riunirsi in assemblea ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.
La riunione deve essere convocata per iscritto, anche per e-mail o con altri mezzi simili che ne consentano la ricezione da parte dei soci, e deve essere inviata ai soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea Generale, con notifica della data, del luogo e dell'ordine del giorno.

1. 2023

2. L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno o dopo la fine dell'esercizio. Inoltre, l'Assemblea Generale deve essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea Generale è l'organo supremo ed è composta da tutti i soci dell'associazione aventi diritto di voto. Tutti i soci che hanno pagato la quota associativa per l'anno in corso hanno un voto all'Assemblea Generale.
4. Ogni socio con diritto di voto può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto. A tal fine deve essere presentata una procura scritta. Un socio votante non può rappresentare più di tre altri soci votanti.

Art. 12 - Quorum dell'Assemblea Generale ordinaria

1. L'Assemblea Generale ha il quorum nella prima convocazione se almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto sono presenti o rappresentati da soci autorizzati.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale ha il quorum, indipendentemente dal numero dei votanti presenti.

Art. 13 - Competenza dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è responsabile:
 - a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo dell'associazione e dell'eventuale organo di controllo, nonché la loro rimozione;
 - b) l'elezione e la destituzione del presidente dell'associazione;
 - c) l'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di attività;
 - d) approvazione del bilancio di previsione;
 - e) stabilire le linee guida generali per l'anno di attività;
 - f) approvazione e/o modifica dello statuto del regolamento interno e/o del regolamento di esecuzione;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
 - h) decidere sui ricorsi contro il rifiuto di una domanda di adesione o contro l'esclusione dall'Associazione;
 - i) le decisioni relative allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione dell'Associazione;
 - j) decisioni su tutte le altre questioni per le quali l'Assemblea Generale dei Soci è competente per legge, atto costitutivo o statuto.

Art. 14 - Decisioni dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, la mozione si considera respinta. Le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto mediante schede elettorali o per voto palese, se tutti i soci presenti e aventi diritto al voto sono d'accordo.
2. L'elezione degli organi dell'associazione avviene in ogni caso a scrutinio segreto. In caso di elezione degli organi dell'Associazione si applicano le stesse modalità decisionali di cui al comma 1 del presente articolo. Possono essere espressi da tre a sette voti preferenziali in base al numero di membri del Consiglio Direttivo, come stabilito dall'Assemblea Generale. Se due o più candidati ricevono lo stesso numero di voti, si procede a un secondo scrutinio

tra questi candidati e il candidato che riceve il maggior numero di voti preferenziali si considera eletto.

3. Ad ogni Assemblea Generale il Consiglio Direttivo può porre una domanda di fiducia o un decimo (1/10) dei votanti può presentare una mozione di sfiducia contro il Consiglio Direttivo.

Le mozioni di sfiducia sono valide solo se depositate per iscritto presso la sede dell'Associazione cinque giorni prima dell'Assemblea Generale e firmate da un decimo (1/10) dei soci aventi diritto al voto. Se l'Assemblea Generale rifiuta di fidarsi del Consiglio Direttivo dell'Associazione, quest'ultimo deve dimettersi. In questo caso le nuove elezioni devono essere tenute entro 60 giorni. L'assemblea generale corrispondente deve essere convocata dal presidente uscente dell'associazione. Fino a quando non si terranno nuove elezioni, la Assemblea Generale può decidere solo su questioni di corretta amministrazione.

Art. 15 - Presidenza e scrutinio dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è generalmente presieduta dal presidente dell'associazione. In caso di dimissioni anticipate del presidente e al termine del mandato, viene eletto un presidente dell'Assemblea Generale.
2. L'assemblea elegge fino a quattro scrutatori tra i soci presenti e aventi diritto al voto, che informano il presidente dell'esito dell'elezione. Il numero degli scrutatori è determinato dal presidente dell'assemblea.

Art. 16 - Assemblea Generale straordinaria

1. L'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo o da più di un decimo (1/10) di tutti i soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, una richiesta scritta deve essere depositata presso la sede dell'Associazione. IL Consiglio Direttivo ha venti (20) giorni per convocare l'incontro. Se questa riunione non viene convocata entro il termine stabilito, i soci che ne hanno fatto richiesta possono convocare essi stessi un'Assemblea Generale straordinaria.
2. Per le modifiche degli Statuti, l'Assemblea Generale Straordinaria: in prima convocazione, costituisce il quorum se sono presenti almeno 3/4 (tre quarti) dei soci; prende le sue decisioni con l'approvazione della maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria costituisce il quorum se è presente almeno la metà dei soci più un socio; prende le sue decisioni con l'approvazione della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea Generale Straordinaria decide lo scioglimento dell'associazione e il trasferimento del patrimonio sia in prima che in seconda convocazione con il consenso di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Questo quorum vale anche per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo (CD)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da almeno 3 e al massimo 7 membri. Il numero esatto dei membri del comitato viene stabilito dall'Assemblea Generale prima di ogni elezione.
2. La commissione è generalmente presieduta dal presidente. In caso di assenza è rappresentato dal vice presidente in tutte le sue funzioni e mansioni.

Art. 18 - Assegnazione degli uffici

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea Generale. Il CD elegge il vicepresidente tra i suoi membri e determina le aree di responsabilità degli altri membri della commissione. Per le elezioni si applicano le disposizioni dell'art. 15, cpv. 1 e 2.
2. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo si dimettono prima della fine del loro mandato, saranno sostituiti alla prima Assemblea Generale successiva con una votazione separata e rimarranno in carica fino alla fine del mandato in corso. Se più della metà dei membri del Consiglio Direttivo lasciano prematuramente il loro incarico, l'intero CD decade e devono essere indette nuove elezioni entro sessanta giorni.

Art. 19 - Doveri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha ampie competenze per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare, ha i seguenti compiti:
 - a) Esercizio di tutti i poteri per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente Statuto, tenendo conto dei poteri riservati all'Assemblea Generale o agli altri organi dell'Associazione,
 - b) Attuazione delle direttive emesse e delle decisioni prese dall'Assemblea Generale;
 - c) Ammissione ed esclusione dei soci;
 - d) Nomina del Vicepresidente e determinazione delle aree di competenza degli altri membri del Consiglio Direttivo;
 - e) Redazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo;
 - f) Ratifica delle decisioni urgenti del Presidente;
 - g) Conferire l'onorificenza di socio onorario e altre onorificenze a persone meritevoli;
 - h) Assunzione e licenziamento del personale di servizio;
 - i) Delegare compiti, poteri e mandati a terzi;
 - j) Di svolgere qualsiasi altro compito assegnatogli dal presente Statuto.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del CD sono adottate a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, la mozione si considera respinta.

Art. 20 - Riunioni e verbali del CD

1. Gli inviti alle riunioni devono essere inviati ai membri per iscritto almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In casi eccezionali, la convocazione può anche essere orale.
2. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale che deve essere firmato dal segretario e dal presidente della riunione.

Art. 21 - Responsabilità - Obblighi

1. L'intero Consiglio Direttivo dell'associazione è responsabile per i negozi giuridici effettuati in modo solidale. In caso di deliberazioni in materia finanziaria, i singoli membri del Consiglio Direttivo possono essere espressamente esonerati dalla responsabilità in caso di voto contrario. L'esonero da responsabilità deve essere registrato in un verbale scritto. I

membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell'associazione in conformità con il regolamento che disciplina il mandato.

2. Terzi possono essere ritenuti responsabili per gli obblighi assunti dalle persone che rappresentano l'Associazione e autorizzate a tal fine in ragione dei loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione sono anche personalmente e solidalmente responsabili di questi obblighi.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli è, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del codice civile, il rappresentante legale dell'associazione. In caso di impedimento, è rappresentato dal Vicepresidente in tutte le sue funzioni e mansioni, ma può essere rappresentato anche da altri membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente può prendere decisioni urgenti autonomamente e senza consultare il Consiglio Direttivo, qualora non sembri possibile convocare il CD in quel momento. Il Presidente deve notificare tali decisioni urgenti al Consiglio Direttivo nella riunione successiva e devono essere ratificate.

Art. 23 - Organismo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato quando si verificano le circostanze previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
2. L'organo di controllo è composto da due membri. Possono anche essere estranei (non soci) all'Associazione, ma non possono essere contemporaneamente del Consiglio Direttivo.
3. L'organo di controllo è responsabile della revisione della gestione economica e finanziaria e del bilancio annuale. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adequatezza della struttura organizzativa.
4. L'organismo di controllo può anche effettuare audit.

Art. 24 - Esercizio

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 25 - Patrimonio dell'associazione

1. I ricavi e i beni acquistati con questi fondi costituiscono il patrimonio comune dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione non può essere suddiviso tra i soci, né durante l'esistenza dell'associazione né in caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, né i singoli soci possono rivendicare la loro quota del patrimonio dell'associazione, né in caso di recesso, esclusione o scioglimento dell'associazione.
2. I beni appartenenti all'associazione e dati in uso ai soci rimangono di proprietà dell'associazione.
3. All'associazione è fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione, nonché riserve, riserve o quote di capitale in tutto o in parte.
4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Associazione attinge i fondi per l'organizzazione dell'Associazione e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:
 - a) quote associative;

- 
- b) contributi pubblici, contributi di privati;
 - c) donazioni e possedimenti testamentari;
 - d) proventi da attività;
 - e) raccolta di fondi;
 - f) i rimborsi previsti dagli accordi;
 - g) i proventi derivanti dalle attività svolte nell'interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - h) qualsiasi altro reddito consentito dal Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni pertinenti.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo da un'Assemblea Generale straordinaria.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio è necessaria l'approvazione di almeno tre quarti dei soci.
2. L'Assemblea che decide lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide la destinazione del patrimonio residuo, che - previa approvazione dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa disposizione di legge - sarà destinato ad altri enti del Terzo Settore; qualora l'Assemblea Generale non designi tali enti, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, come previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il codice del terzo settore e le relative norme di attuazione e, ove compatibili, il codice civile e le relative norme di attuazione.

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale del 01 giugno 2023.

Grumo di S. Michele all'Adige, 01 giugno 2023

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Callegari Giovanna)



IL PRESIDENTE

(Sig. Panizza Marco)

